

Allegato C

(al documento tecnico)

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA POST-GESTIONE DELLE DISCARICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003.

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata in C.F. (in seguito denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del.....;
2. con medesimo atto, l'Ente ha approvato i piani di gestione in fase post-operativa e di sorveglianza e controllo, che si ritengono integralmente richiamati nel presente atto;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1. relativamente alle attività di gestione post operativa delle discarica, il Contraente è tenuto a prestare all'Amministrazione..... in qualità di ente da garantire, una garanzia di euro per la durata di 30 anni dalla data di comunicazione di avvenuta chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 ;
4. non vi sono, attualmente, strumenti finanziari in grado di garantire la copertura del rischio per il periodo su richiamato;
5. la D.G.R. n. 221/2005 consente, in attesa di linee direttive da parte del Ministero dell'Ambiente in merito, di presentare garanzie finanziarie di cinque anni in cinque anni rinnovabili a copertura dell'intero periodo di legge;
6. le suddette garanzie finanziarie possono essere prestate anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
7. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione.....;
8. con Delibera della Giunta Regionale n..... delsono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni, domiciliata in/ la banca, domiciliata in, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione previste dalla legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, come richiamate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione di cui in premessa. La presente polizza / fidejussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce unicamente alla inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fidejussione.

La durata della polizza/fidejussione è di cinque anni, maggiorata di anni 2, ed è rinnovabile. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escussione.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esecuzione delle attività di post-gestione previste dalla legge così come richiamate ed individuate nel piano di gestione post operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione richiamati in premessa.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

La garanzia finanziaria sarà ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di legge, attraverso un atto formale dell'amministrazione regionale che, in relazione alle spese certificate, determinerà anche l'importo residuale ancora da garantire.

Art. 3 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto che dispone, motivandola in relazione alle inadempienze, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C. la società/banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.